

7099

**Allegato testo aggiuntivo**

NUMERO POLIZZA	1/2450/119/201874951		
AGENZIA	VIGEVANO	CODICE SUBAGENZIA	126

<b>Contraente/Assicurato</b>	BUSINESS CARD GROUP SRL		
<b>Domicilio</b>	VIALE DELL'INDUSTRIA, 23 - 35100 PADOVA - PD		
<b>Partita IVA</b>	05201350286	<b>Indirizzo Mail</b>	info@businesscardgroup.it
<b>Cellulare</b>	3389360057	<b>FAX</b>	

Il presente allegato sostituisce l'art. 3 Garanzia Base sezione responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione del modello 7099 ed. 01.07.2014

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.C. CAPOFAMIGLIA****DEFINIZIONI :**

Nel testo che segue, si intendono:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Società: l'impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta alla Società;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****Art. 1) ASSICURATI**

L'assicurazione è operante per tutti i titolari delle carte servizi "USIF SILVER e USIF GOLD" della società Business Card Group srl rilasciate agli associati della UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIARI (U.S.I.F.) e i componenti dei loro nuclei familiari come di seguito meglio specificato:

**- Definizione Nucleo Familiare**

Il nucleo familiare può non corrispondere alla **famiglia anagrafica**, che è l'insieme di persone che convivono, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o affettivo. Nello "Stato di famiglia" il certificato rilasciato dall'Anagrafe del Comune, compaiono i componenti della famiglia anagrafica.

Di norma, i soggetti che **rientrano nel nucleo familiare sono:**

- le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico (art. 3 c. 1 DPCM 159/2013);
- il coniuge non legalmente separato, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza (art. 3 c. 2 DPCM 159/2013);
- i figli minori d'età (rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono; art. 3 c. 4 DPCM cit.);
- i figli maggiori d'età, anche non conviventi, se sono a carico, non coniugati e senza prole (art. 3 c. 5 DPCM cit.);
- le persone (

**art. 433 c.c.**

) che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico (

**art. 12 c. 2 lett. d, TUIR**

).

**Nucleo familiare: le regole sui coniugi**

- I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il criterio anagrafico.
- I coniugi che hanno residenze diverse fanno parte del medesimo nucleo familiare ma devono scegliere di comune accordo a quale dei due stati di famiglia bisogna fare riferimento, ossia qual è la residenza familiare.
- Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente, si applicano anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- il coniuge residente all'estero è attratto nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia solo se iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

**Figli minorenni e minori affidati**

- Il figlio minore di anni 18 fa sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se a carico IRPEF di altre persone (ad esempio dell'altro genitore).

- Nel caso in cui il figlio minore non sia residente con nessuno dei due genitori ma, ad esempio, con i nonni, l'INPS, nella FAQ 31 del 6/9/2016, ha precisato che se la famiglia anagrafica è composta esclusivamente dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in assenza di provvedimento di affido i minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori;

- il minore in affidamento pre adottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

**Figli maggiorenni conviventi e non conviventi**

- fanno parte del nucleo familiare del genitore i figli maggiorenni che convivono, oppure anche se non conviventi con i genitori, ma a loro carico ai fini IRPEF con coniugati e senza figli.

- Il figlio maggiorenne coniugato e/o con figli, infatti, anche se a carico IRPEF di altre persone, fa nucleo a sé,

- Naturalmente il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico fa nucleo a sé.

**Art. 2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per: morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi alle garanzie che seguono:

- 1) danni a terzi da Incendio
- 2) vita privata
- 3) proprietà dell'Abitazione

**1) Danni a terzi da Incendio:****a) Ricorso terzi da Incendio**

La garanzia opera, con il limite per assicurato di **euro 100.000,00** per anno assicurativo e con una franchigia fissa di euro 500,00, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, Fumo, Esplosione e Scoppio:

- 1) delle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture;
- 2) di veicoli a motore e/o natante a motore di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi sono parcheggiati in box o rimesse private e comunque non ritenuti in circolazione. Sono altresì compresi per i veicoli elettrici i relativi impianti di ricarica;
- 3) delle Abitazioni di proprietà dell'Assicurato o in locazione all'Assicurato.

**b) Rischio locativo**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio all'Abitazione in locazione all'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Ai fini di questa garanzia in nessun caso la Compagnia corrisponderà somme superiori ad **euro 250.000,00** per anno assicurativo.

**2) Vita privata**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi nell'ambito della vita privata. Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

**Fatti relativi alla vita di tutti i giorni:**

- a) la conduzione delle Abitazioni abituali e non abituali ed il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Sono comprese le dipendenze ed eventuali giardini con piante e attrezzature sportive e giochi della dimora abituale. Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;
- b) lo spargimento d'acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
- c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
- d) l'intossicazione o l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- e) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf cars;
- f) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui;
- g) la guida, con patente scaduta, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- h) la guida di veicoli di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre.

**Fatti relativi alla famiglia e ai figli:**

UnipolSai Assicurazioni  
Sede e Direzione Generale  
Via Venezia, 10 - 00187 Roma  
Tel. 06 47821 - Fax 06 47822  
E-mail: UnipolSai@unipolsai.it

i) i figli minorenni dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/ vigilanza momentanea;

-dai figli di età inferiore ai 25 anni e non stabilmente conviventi con l'assicurato per motivi di studio , semprechè non già risultanti dallo stato di famiglia dell'assicurato;

j) i minori temporaneamente affidati all'Assicurato;

k) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;

l) i figli minorenni dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore o natanti. La garanzia è estesa alla guida di veicoli a motore che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità civile auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli a motore o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all'insaputa dei genitori;

m) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di animali. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso, consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00; Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose.

#### **Fatti relativi al tempo libero**

n) la partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie;

o) la pratica di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;

p) la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego), compreso l'utilizzo di droni quando questi si configurino come aeromodelli in base a quanto previsto dal regolamento ENAC vigente al momento del Sinistro;

q) la proprietà, il possesso e l'uso di attrezzature sportive e ludiche nonché giocattoli anche a motore;

r) la proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di natanti (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;

s) relativamente ai danni alle Cose in consegna e/o custodia all'Assicurato sono compresi i danni da uso di camere d'albergo o di analoghe strutture per il solo periodo in cui li ha in uso; i danni all'Abitazione presa in locazione ed al relativo Contenuto se di proprietà di terzi; la garanzia opera fino al massimo risarcimento di euro 5.000,00 per anno con una franchigia di euro 150,00;

t) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.

u) alle babysitter regolarmente assunte in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;

v) per gli infortuni subiti dai collaboratori domestici regolarmente assunti durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente, escluse le malattie professionali, anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inail e/o dall'Inps ai sensi della normativa vigente e in conseguenza di atti colposi dell'assicurato;

z) derivante dall'esercizio dell'attività venatoria purché svolta in conformità alle disposizioni di legge. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500.000,00 per annualità assicurativa. Tale somma viene comunque prestata per l'eccedenza rispetto al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge; ciò anche nell'eventualità di inesistenza, annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali minimi previsti dalla predetta legge rimarranno a carico dell'assicurato.

### **3) Proprietà delle Abitazioni**

Nell'ambito della proprietà dell'Abitazione si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

a) proprietà dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni non abituali o locate, compresi i beni mobili in essa contenuti. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;

- proprietà di fondi agricoli situati in Italia nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano di superficie complessivamente non superiore a 3 ettari, destinati ad esclusivo uso privato da parte dell'Assicurato.

b) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria delle Abitazioni;

c) fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o da una rottura accidentali degli impianti fissi al servizio delle Abitazioni , rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria;

d) committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione, a condizione che l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori se previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e comunque non assuma la direzione dei lavori.

e) abitazione locata a terzi. La garanzia opera solo se il proprietario della abitazione locata a terzi è il Contraente e/o i suoi familiari. L'assicurato nella sua qualità di proprietario dell'abitazione, ed il locatario, nella sua qualità di conduttore della medesima, sono considerati terzi fra loro.

f) dall'attività di B&B e/o affittacamere a condizioni che tale attività: - sia svolta nell'abitazione abituale dell'assicurato saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali avvalendosi della normale organizzazione familiare; - sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi regionali vigenti ( e successive modifiche ed integrazioni);

L'assicurazione comprende i danni derivanti: - dalla proprietà dell'abitazione; - dalla conduzione dell'abitazione; - dalla somministrazione di cibi o bevande limitatamente alla prima colazione; - dalla pulizia dei locali e fornitura della biancheria;

La garanzia è operante a condizioni che i posti letto destinati ai clienti non sia superiore a 8.

Relativamente a tale garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato con un'applicazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro.

### **Art. 3 Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non è operante per i danni :

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerciali ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica e salvo quanto all'art.3.e) Abitazione locata a terzi e art. 3.f) Bed&Breakfast e affittacamere;
- b) causati con dolo dell'assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia" ;
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo;
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo all'art. 2) lettera s) e art. 1.b) Rischio Locativo e art.3 e) Abitazione locata a terzi;
- e) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sports aerei in genere ;
- f) da furto e rapina;
- g) derivanti dalla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a : inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere diversi da quelli ad uso abitativo;
- j) da umidità o stillicidio da insalubrità dei locali ;
- k) da incendio, fumo, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto art.1) Danni da incendio, art. 2. s) Vita Privata.
- l) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale ;
- m) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.
- n) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;
- o) causati a terzi dai lavoratori domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi, salvo quanto previsto all'art. 2 u e v) Vita Privata;
- p) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- q) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi a qualsiasi titolo salvo quanto all'art. 2. t) Vita Privata;
- r) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria , ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'art. 3.d) Proprietà delle abitazioni;
- s) relativamente alla garanzia conduzione delle abitazioni dell'art.2. a ) Vita Privata e art. 3 lett.a) Proprietà delle abitazioni, l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini per quanto attiene alle parti comuni.
- t) derivanti dall'esercizio delle attività venatorie salvo quanto previsto all'art. 2.z) Vita Privata.

### **Art. 4 DOVE ASSICURA**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei limiti territoriali dei Paesi Europei.

### **Art. 5 MASSIMALE ASSICURATO**

La Società risarcisce la somma, sino alla concorrenza di €. 500.000,00 che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a Terzi, per morte, lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'adesione è collettiva per tutti gli iscritti alla USIF è pari ad €. (vedi **PAGAMENTO DEL PREMIO**).

### **Art. 6 IDENTIFICAZIONE PERSONE ASSICURATE**

Per l'identificazione delle persone assicurate la Società farà riferimento unicamente alla copia della Business Card personale rilasciata da Business Card Group srl agli iscritti USIF.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  
VIA S. GIUSEPPE 10  
00187 ROMA  
TEL. 06 478911  
WWW.UNIPOLSAI.IT

7099

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2450/119/201874951  
VIGEVANO

CODICE SUBAGENZIA 126

**Art. 7 DENUNCIA DI SINISTRO**

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'indirizzo e-mail : [businesscardgroup@unipolagenzia.it](mailto:businesscardgroup@unipolagenzia.it) e per conoscenza al Servizio Clienti della Business Card Group entro 20 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'assicurato deve inoltrare:

- 1) Denuncia dettagliata e firmata
- 2) Richiesta danni della controparte
- 3) Stato di famiglia
- 4) Foto, documentazione e/o preventivi di danno
- 5) Copia della Business Card personale e documenti personali (CI)
- 6) Dichiarazione di possedere o di non possedere ulteriore polizza in essere

L' inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

**Art. 8 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"**

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli dell'Assicurato, altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello stato di famiglia nonché altri parenti od affini rientranti nell'art 1) Assicurati.

**Art. 9 SECONDO RISCHIO/DIFFERENZA DI CONDIZIONI**

In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza opereranno:

- 1) in secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre assicurazioni ;
- 2) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni .

**Art. 10 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI**

Si conviene che anche in caso di tacitazione delle parti lese in sede penale, la Società assisterà l'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione stessa.

Nel caso in cui la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dell'imputato, l'assistenza legale verrà anche fornita sino ad esaurimento del primo grado di giudizio.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giudizio penale.

**Art. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'**

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7) DENUNCIA DI SINISTRO tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte, perchè siano valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società, oppure all'Ufficio al quale è assegnata la polizza.

**Art. 12 FRANCHIGIA**

A parziale deroga di quanto riportato sulla scheda di polizza la garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia fissa per ogni sinistro.

**ART. 13 INCLUSIONE NEL CORSO DELL'ANNO**

Nel corso dell'anno è previsto l'inserimento dei nuovi titolari della USIF SILVER CARD e USIF GOLD CARD rilasciate dalla Business Card Group srl agli iscritti alla Unione Sindacale Italiana Finanziari (USIF) dalle ore 24,00 del giorno di rilascio della Card personale. Il loro inserimento sarà regolato tramite emissione di appendici di regolazione a seguito delle comunicazioni dal Sindacato delle liste di iscrizione di nuovi tesserati nel corso dell'anno.

Ai fini dell'effetto della garanzia farà fede la data di iscrizione alla USIF